

## **Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024**

### **Strategia 2 - Identità economica**

#### **Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica**

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	<b>INNOVAZIONE</b>
---	--------------------

## **AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO**

(Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e ss.mm.ii)

### **SETTORE AGROINDUSTRIA**

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE**



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Scheda di intervento

Oggetto e finalità	Sostegno a progetti di ricerca e sviluppo capaci di generare crescita e occupazione
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari	Grandi imprese e MPMI, anche in collaborazione con un Organismo di ricerca
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 e definiti all'allegato D
Priorità	Agroindustria
Limitazioni	Quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di attività di ricerca e sviluppo e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie: - spese per il personale; - costi relativi a strumentazione e attrezzature; - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti; - altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto; - spese generali supplementari.
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020
Dimensione del progetto	Minimo Euro 120.000 - Massimo Euro 400.000
Forma aiuto	Sovvenzioni
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 25
Selezione dei progetti	Procedura valutativa a graduatoria
Fonti di copertura della spesa	Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7

## Sommario

Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento .....	4
Articolo 2 – Riferimenti normativi .....	4
Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie .....	5
Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale .....	5
Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili .....	7
Articolo 6 – Definizioni .....	8
Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità .....	9
Articolo 8 – Criteri di valutazione .....	10
Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande .....	11
Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande .....	12
Articolo 11 –Variazioni e proroghe al progetto .....	14
Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto .....	14
Articolo 13 – Monitoraggio, controlli .....	16
Articolo 14 – Revoca .....	16
Articolo 15 – Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) .....	18
Articolo 16 – Disposizioni finali .....	18
Allegati .....	19

## **Articolo 1 – Finalità e oggetto dell'intervento**

1. L'intervento è finalizzato a favorire lo sviluppo e l'innovazione delle imprese regionali attraverso il sostegno alle loro attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che introducono innovazioni di prodotto e/o di processo contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, la crescita e l'incremento dell'occupazione nell'ambito del settore agroindustria come declinato nella strategia di specializzazione intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).

2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 3.2 Identità economica del Piano di sviluppo regionale approvato con la Delibera del 05 marzo 2020, n. 9/15. L'azione prevede il rafforzamento delle attività per la ricerca e l'innovazione tecnologica, per garantire un incremento nei livelli di produttività e competitività del sistema industriale.

3. Lo strumento si inserisce inoltre nell'ambito delle iniziative regionali di supporto all'attuazione della strategia Europea "Farm to Fork Strategy" contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei per favorire lo sviluppo di modelli di produzioni innovativi anche improntati all'economia verde e circolare finalizzati ad un impatto ambientale neutrale o positivo.

## **Articolo 2 – Riferimenti normativi**

Il presente bando è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:

1. Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 198/01 del 27/06/2014  
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT) e ss.mm.ii.;
2. Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT> e ss.mm.ii.;
3. Regolamento (UE) N. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0972&from=da>
4. Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1237&from=IT11>
5. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>
6. Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT)
7. Decreto Interministeriale MIUR e MISE n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale"  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/09/18A03127/sg>;
8. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024 approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 5 marzo 2020, <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49939/0/def/ref/DBR49890/>
9. Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.
10. Delibera n. 48/60 del 10.12.2021 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna. Programma attività annualità 2021. Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7.  
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57947/0/def/ref/DBR57961/>



11. Delibera di Giunta Regionale n. 49/11 del 13.9.2016, Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa.  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20160915113828.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160915113828.pdf)
12. Delibera della Giunta Regionale n. 40/9 del 06.07.2016 confermata con la Delibera della Giunta Regionale n. 48/30 del 06.09.2016 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Direttive di attuazione "Progetti di ricerca e sviluppo".  
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=201607&giorno=6&p=1>
13. Delibera della Giunta Regionale n. 8/41 del 19.2.2019 - Modifiche procedurali alle Direttive di attuazione approvate con la Delibera G.R. n. 48/30 del 6.9.2016.
14. Delibera di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance;  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_274\\_20150903115851.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150903115851.pdf)
15. Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 DEL 10.04.2020, Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50327/0/def/ref/DBR50273/>
16. Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/24 del 18.12.2020 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3-Competitività delle imprese. Presa d'atto proroga regimi di aiuto degli interventi a favore delle imprese".  
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53781/0/def/ref/DBR53544/>
17. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
18. Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 711 del 27/06/2022 che approva le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

### **Articolo 3 – Attuazione degli interventi e risorse finanziarie**

1. Le presenti Disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche.
2. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi è pari a 1.200.000,00 euro a valere sui fondi della L.R. n. 7 del 7 agosto 2007.
3. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria può essere incrementata da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

### **Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale**

1. Possono accedere agli aiuti le imprese attive alla data di presentazione della domanda così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007 elencate nell'allegato D; sono ammissibili anche i codici relativi ad attività secondarie, rilevabili da visura camerale, qualora i progetti di ricerca e sviluppo riguardino tali attività. I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. L'impresa può presentare domanda di accesso singolarmente o in forma congiunta con un unico Organismo di Ricerca, mediante la costituzione di un Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.). Entrambi i soggetti devono avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna, ove si svolgerà il progetto.

3. L'impresa proponente può presentare, nell'ambito delle presenti Disposizioni, una sola domanda di accesso. L'Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti.

4. L'Organismo di Ricerca non deve svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora l'Organismo di Ricerca svolga, in generale, sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui.

In alternativa, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'Organismo di Ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'Organismo di Ricerca. I suddetti requisiti riferiti all'attività economica devono essere dichiarati nell'allegato H e mantenuti per tutta la durata del progetto.

5. I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- a) essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) non essere considerati impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
- d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- e) avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna ove realizzare il progetto di ricerca e sviluppo;
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- h) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
- i) dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- l) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- m) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (art.1, par.3, comma 2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del bando;
- n) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato e a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del progetto di ricerca e sviluppo
- o) dichiarare che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del proponente, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per



**SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.

6. La costituzione dell'A.T.I. avviene nelle forme previste dalla legge e deve configurare una "collaborazione effettiva" finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. L'atto deve disciplinare:

- la suddivisione sintetica delle attività e i relativi costi a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo.

I termini e le condizioni del progetto di collaborazione, in particolare le norme per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi, devono essere stabiliti prima dell'inizio del progetto.

L'atto costitutivo deve prevedere il conferimento di un mandato con rappresentanza anche processuale all'impresa capogruppo, che rappresenta l'A.T.I. in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

7. È possibile presentare domanda di agevolazione anche per le A.T.I. non ancora costituite. In tal caso, al momento della presentazione della domanda i proponenti devono assumere l'impegno a costituire l'A.T.I. inviando, una Lettera d'intenti alla costituzione dell'ATI secondo il modello di cui all'Allegato F. I partner dell'ATI sono tenuti a costituire l'ATI a seguito del provvedimento di concessione provvisoria e ad inviare a Sardegna Ricerche l'originale o copia conforme dell'atto.

## **Articolo 5 – Progetto di Ricerca e Sviluppo e spese ammissibili**

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo deve prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, definite in base ad uno studio di fattibilità esistente al momento della presentazione della domanda, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Nell'ambito del Progetto di Ricerca e Sviluppo, i costi relativi all'attività di ricerca industriale non possono superare il 50% del totale dei costi ammissibili del progetto.

3. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo dev'essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso le imprese devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del progetto. Questa deve costituire una stabile organizzazione per cui si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il progetto. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti saranno oggetto di descrizione da parte dei proponenti ed oggetto della valutazione secondo i criteri definiti al successivo art. 8 "Criteri di Valutazione".

4. Il valore del Progetto presentato in sede di domanda deve essere ricompreso tra 120.000 e 400.000 Euro.

5. I costi devono essere imputati alla specifica categoria di attività (ricerca industriale o sviluppo sperimentale) e rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) spese per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto;



- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) costi per servizi: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Il costo totale per servizi non può superare il 30% dei costi totali di competenza di ciascun partner;
- d) altri costi di esercizio direttamente connessi alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, inclusi: i costi dei materiali, forniture e di prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
- e) spese generali forfettarie supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo per un massimo del 15% del totale delle spese del personale di competenza di ciascun partner, per categoria di attività di ricerca.

6. Per il dettaglio relativo all'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese", Allegato C delle presenti Disposizioni.

7. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del progetto di ricerca e sviluppo non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al bando.

8. Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del progetto in sede di presentazione della domanda. Le suddette date potranno essere confermate o variate nella Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori oppure preliminarmente alla stipula del Disciplinare, con apposita comunicazione.

9. Il progetto deve avere una durata massima di 24 mesi. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto della data di conclusione indicata può essere richiesta proroga di massimo 12 mesi, ai sensi dell'art 11, comma 2 delle presenti Disposizioni.

10. Non è possibile apportare alcuna variazione al Progetto prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

## **Articolo 6 – Definizioni**

1. «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

2. «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

3. «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi



nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

4. «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

5. «Associazione temporanea tra imprese» (abbreviata con l'acronimo A.T.I.): è un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

## **Articolo 7 – Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità**

1. L'aiuto all'impresa è concesso sotto forma di sovvenzione e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In armonia con quanto precisato nella comunicazione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01), al punto 20, i finanziamenti pubblici agli organismi di ricerca previsti dalle presenti Disposizioni Attuative non rientrano nelle norme in materia di aiuti di Stato in quanto non coprono i costi connessi ad attività economiche degli organismi stessi.

2. L'aiuto, finanziamento per l'Organismo di Ricerca, è calcolato sui costi ammissibili nella misura indicata nella Tabella sotto, nella quale le percentuali fra parentesi indicano il cofinanziamento nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui al successivo punto 3) del presente articolo:

<b>Tipologia beneficiario</b>	<b>Ricerca Industriale</b>	<b>Sviluppo Sperimentale</b>
Micro e Piccola Impresa	70% (80%)	45% (60%)
Media Impresa	60% (75%)	35% (50%)
Grande Impresa	50% (65%)	25% (40%)
Organismo di ricerca	80%	60%

3. L'intensità dell'aiuto può essere aumentata di un ulteriore 15%, e comunque non oltre un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:



- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10%, e non più del 30%, dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

L'intensità del cofinanziamento non può essere aumentata per gli organismi di ricerca.

4. Nel caso di A.T.I., l'Organismo di Ricerca non può sostenere più del 30% dei costi ammissibili del progetto proposto.
5. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE 651/14).
6. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

## Articolo 8 – Criteri di valutazione

1. La valutazione scientifica del Progetto di Ricerca e Sviluppo è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del progetto.
2. Gli esperti selezionati da Sardegna Ricerche dovranno esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
<p><b>A - Coerenza del progetto rispetto al PRS e alla S3</b></p> <p>Sarà valutato il livello di coerenza del progetto rispetto al Programma Regionale di Sviluppo ed alle aree di specializzazione, obiettivi, contenuti e priorità identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna</p>	15	9
<p><b>B - Qualità</b></p> <p>Sarà valutata la qualità del progetto e la chiarezza degli obiettivi, intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di ricercatori occupati, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la verifica di attendibilità della capacità del progetto di sviluppare innovazioni di prodotti o processi con realistiche prospettive di mercato;</li> <li>- il progresso, oltre lo stato dell'arte e il potenziale di innovazione, anche in riferimento alla realtà aziendale del proponente;</li> <li>- la coerenza dell'approccio metodologico proposto e dei costi esposti;</li> <li>- numero di nuovi ricercatori occupati che operano nella sede operativa in Sardegna.</li> </ul>	40	24
<p><b>C - Adeguatezza tecnico-organizzativa</b></p> <p>Sarà valutata l'adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la capacità organizzativa rispetto alle attività pianificate e l'immediata disponibilità del gruppo di lavoro per l'avvio del progetto;</li> <li>- la qualifica, idoneità ed esperienza di tutti i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro;</li> <li>- i progetti o attività precedenti correlati all'oggetto della proposta del proponente;</li> <li>- il profilo del responsabile scientifico;</li> <li>- le pubblicazioni e/o prodotti e/o servizi rilevanti;</li> </ul>	25	15



<ul style="list-style-type: none"> <li>- le infrastrutture significative (esistenti) o le strumentazioni tecniche rilevanti, necessarie allo svolgimento del lavoro proposto.</li> <li>- presenza e adeguatezza di una stabile organizzazione in Sardegna</li> </ul>		
<p><b>D - Capacità di networking</b></p> <p>Sarà valutata la capacità di networking nello svolgimento di attività di R&amp;S (presenza o meno di un organismo di ricerca o di altri fornitori di servizi altamente specialistici) e delle ricadute territoriali dirette del progetto, anche grazie alla presenza di una stabile organizzazione in Sardegna</p>	5	-
<p><b>E - Sostenibilità economico-finanziaria</b></p> <p>Sarà valutata la capacità progetto di produrre ricadute economiche, in particolare sul territorio regionale anche grazie alla stabile organizzazione, e la sostenibilità finanziaria rispetto alla realtà del proponente, in relazione ai parametri economico-finanziari definiti nonché la credibilità degli obiettivi di crescita previsti.</p>	10	-
<p><b>F - Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto</b></p> <p>Sarà valutata la sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.), specificando il contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla UE, nel Reg. (UE) 2020/852</p>	3	1
<p><b>G - Qualità del progetto in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa.</b></p> <p>Sarà valutato la coerenza del progetto rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa</p>	2	-

La selezione delle proposte è effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria, pertanto, i progetti saranno ammessi alle agevolazioni in base all'ordine nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potranno essere finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a 60/100 e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), c), f).

## Articolo 9 – Procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>

Le proposte devono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 22/07/2022 ed entro le ore 12:00 del 15/10/2022.

2. Il Soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ricevibilità della stessa, deve disporre:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
  - di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
- La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo da € 16, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale e trasmessa mediante il SIPES.

3. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

4. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- a. Domanda di accesso generata dal sistema informatico, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
- b. Relazione descrittiva del Progetto di Ricerca e Sviluppo redatta secondo lo schema dell'Allegato B corredata dei CV del personale impegnato nelle attività di ricerca;
- c. Piano di lavoro dei servizi di consulenza, ove previsti, corredati dai Curricula dei fornitori e delle risorse umane impegnate dagli stessi, redatto secondo lo schema dell'Allegato E;
- d. Copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. e, in caso di A.T.I. non ancora costituita tra l'impresa e l'Organismo di Ricerca, Lettera d'impegno alla costituzione dell'A.T.I. controfirmata dall'Organismo di Ricerca, redatta secondo lo schema dell'Allegato F;
- e. Dichiarazione requisiti di MPMI, secondo lo schema dell'Allegato G;
- f. Conti economici e patrimoniali previsionali dell'impresa relativi agli anni di realizzazione del programma fino all'esercizio a regime, redatti secondo lo schema dell'Allegato H. Nel caso di una start up ai conti previsionali va allegata copia del business plan;
- g. Dichiarazione e dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'impresa per coprire la propria quota di fabbisogno finanziario al netto del cofinanziamento pubblico e della quota a carico dell'Organismo di Ricerca. Per un dettaglio dei documenti utili a comprovare la disponibilità delle risorse finanziarie si rinvia all'Allegato I che fa parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.  
In alternativa l'impresa proponente dovrà dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del progetto con la dichiarazione riferita ai seguenti due indici calcolati utilizzando i dati dell'ultimo bilancio approvato:  
*1) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato che deve essere  $\leq 0,15$  (inferiore o uguale al 15%);*  
*2) incidenza gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato che deve essere  $\geq 0,08$  (maggiore o uguale al 8%).*
- h. Copia dei bilanci approvati e della ricevuta dell'avvenuta presentazione, presso il Registro delle Imprese competente, relativi agli ultimi due esercizi finanziari precedenti alla presentazione della domanda. Le imprese che non dispongono di bilanci approvati degli ultimi due esercizi devono presentare un bilancio infra-annuale corredato da una dichiarazione di un revisore/commercialista che attesti la veridicità dei dati.

## **Articolo 10 – Procedure di selezione e valutazione delle domande**

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria.
2. L'iter istruttorio si suddivide nelle fasi seguenti:
  - a) Verifica di ricevibilità
  - b) Verifica di ammissibilità
  - c) Valutazione tecnica del Progetto di Ricerca e Sviluppo

a) Verifica di ricevibilità

3. La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della completezza della documentazione.
4. Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.
5. In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.
6. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

b) Verifica di ammissibilità

7. Le domande considerate ricevibili vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto indicati negli artt. 4 e 5 delle presenti Disposizioni Attuative.
8. Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni.
9. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

c) Valutazione tecnica

10. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono sottoposte alla valutazione tecnica che attiene alla sostenibilità economica e finanziaria per la realizzazione del progetto e alla valutazione tecnico scientifica del progetto secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 8 delle presenti disposizioni.
11. La commissione di valutazione dei progetti sarà composta da tre componenti nominati da Sardegna Ricerche. I componenti della commissione saranno docenti universitari ed esperti non operanti nel territorio regionale, con pluriennale esperienza di gestione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico negli ambiti tecnologici oggetto del presente programma.
12. Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere dati, informazioni o chiarimenti necessari per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Relativamente al progetto di ricerca non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni al progetto presentato in sede di domanda.
13. La Commissione di valutazione, cui è affidata la valutazione tecnica dei Progetti di Ricerca e Sviluppo, redige una graduatoria dei progetti e per ciascun progetto una scheda di valutazione riportante il punteggio esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto delle attività e la congruità dei costi proposti del singolo progetto.
14. Acquisiti gli esiti della valutazione, Sardegna Ricerche procede con la concessione provvisoria degli aiuti approvando la graduatoria e le risultanze istruttorie, con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni

concedibili, il COR e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato all'impresa; nel caso di ATI, l'Organismo di Ricerca deve richiedere un proprio CUP per l'importo del finanziamento provvisoriamente riconosciuto allo stesso Organismo.

15. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

16. Le imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche la Dichiarazione di Accettazione che impegna le stesse a realizzare il progetto di ricerca e sviluppo secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione provvisoria e nei documenti allegati e il rispetto di tutti gli impegni assunti con la partecipazione al bando. Tale documento riporta la data di avvio e di conclusione del progetto che potrà essere confermata o variata nel rispetto delle scadenze per le attività progettuali.

17. Il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto è adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche potrà revocare il provvedimento di concessione provvisoria.

19. L'invio della Dichiarazione di Accettazione degli esiti istruttori non è necessario nel caso in cui l'impresa comunichi via PEC la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso per il quale successivamente si procederà alla stipula di un Disciplinare sottoscritto dal beneficiario e da Sardegna Ricerche.

20. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

21. L'elenco delle imprese beneficiarie è pubblicato nel sito internet di Sardegna Ricerche.

## **Articolo 11 –Variazioni e proroghe al progetto**

1. Il Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Le eventuali variazioni del Progetto e la rimodulazione delle spese devono essere comunicate a Sardegna Ricerche per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni che non alterino la coerenza del Progetto ammesso.

2. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Progetto può essere concessa una proroga con determinazione, fino a un massimo di 12 mesi, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta debitamente motivata.

## **Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione dell'aiuto**

1. Ai fini della rendicontazione finale l'impresa beneficiaria, o capofila, deve allegare alla Domanda di pagamento dell'aiuto i seguenti documenti secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:

- Relazione finale e allegati tecnici riguardanti i risultati tecnici e scientifici del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
- Prospetti di rendicontazione
- Fascicolo documentazione spese.

2. La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa entro il termine di 90 giorni dalla data stabilita per il completamento del progetto approvato.

3. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:
- possedere i requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della domanda;
  - avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
  - garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
  - rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate eventualmente richiesti da Sardegna Ricerche;
  - non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
  - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012).
4. Sardegna Ricerche provvede alla verifica tecnica e amministrativa del Progetto di Ricerca e Sviluppo rendicontato, secondo le seguenti modalità:

#### **Verifica amministrativa**

La verifica amministrativa verte nell'accertamento della validità e della completezza della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrative contabili si fa riferimento all'allegato C: "Vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese".

#### **Verifica tecnica**

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata.

Qualora il Progetto di Ricerca e Sviluppo sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto di Ricerca e Sviluppo approvato.

5. Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna ricerche procede con la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

6. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo la seguente modalità:

- a) **Con anticipazione:** il beneficiario può richiedere una quota sino al 70% del totale dell'importo provvisoriamente concesso (alla singola impresa oppure all'ATI) che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348.

Alla conclusione del piano si procederà con il saldo dell'aiuto a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale, previa positiva verifica tecnica e amministrativa del progetto rendicontato.

Si evidenzia che la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche e deve avere una durata pari alla durata del progetto approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte.

La fideiussione sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento.

- b) **Senza anticipazione:** fatto salvo la trasmissione della dichiarazione di accettazione degli esiti istruttori, il beneficiario presenta un'unica domanda di pagamento a conclusione del progetto e gli uffici procedono alla liquidazione dell'aiuto sulla base degli esiti istruttori delle verifiche amministrative sulla spesa rendicontata e tecniche sui documenti progettuali presentati nel rispetto degli obiettivi del progetto approvato.



7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 120 giorni dalla ricezione della rendicontazione e della relativa documentazione.

8. Nel caso di A.T.I., la domanda di anticipazione o pagamento dell'aiuto deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto dell'A.T.I.. L'importo liquidato sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo all'Organismo di Ricerca sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dallo stesso. L'impresa capofila deve dare comunicazione a Sardegna Ricerche del trasferimento della quota di finanziamento a favore dell'Organismo di Ricerca entro 30 giorni dal pagamento dell'anticipazione e del saldo dell'importo erogato.

### **Articolo 13 – Monitoraggio, controlli**

1. Sardegna Ricerche, o altri soggetti autorizzati dall'Amministrazione Regionale, possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni di attuazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.

2. Il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni, incrementati a 5 anni per le Grandi Imprese, dalla data di erogazione del saldo al Beneficiario si verifici quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

3. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del progetto, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

4. Sardegna Ricerche si riserva di effettuare verifiche atte a valutare l'operatività e l'effettiva realizzazione del progetto presso la sede indicata dal beneficiario anche con il supporto delle Autorità competenti.

5. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del progetto, anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

### **Articolo 14 – Revoca**

1. A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle disposizioni di attuazione del Bando, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche in caso di rinuncia dell'impresa beneficiaria, qualora si accerti che gli aiuti siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove, per imperizia o altro comportamento, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.



3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

4. È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'impresa beneficiaria.

6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.

7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- I. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti formali di accesso;
- II. il beneficiario non dimostri il possesso di una sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
- III. l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- IV. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo all'impresa beneficiaria dalle disposizioni di attuazione, dal disciplinare o atto d'impegno;
- V. l'Impresa beneficiaria non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili alla Impresa beneficiaria;
- VI. mancata realizzazione del Progetto entro la data di completamento;
- VII. il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del progetto ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- VIII. qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
- IX. qualora entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- X. qualora entro 3 (tre) anni, per le MPMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- XI. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel disciplinare o nell'avviso pubblico.

8. Resta salva la facoltà della Regione Sardegna di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

9. Sardegna Ricerche si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.



**SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

10. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Sardegna Ricerche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

11. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

12. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014

### **Articolo 15 – Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)**

1. Ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità previste nelle Disposizioni Attuative per l'espletamento dell'intera procedura e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime Disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di Legge. I dati da Lei forniti vengono raccolti mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda sul sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna
2. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati si intende rilasciato per l'adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto avviso. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di erogazione del relativo servizio richiesto.
3. Si rinvia all'Allegato L Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

### **Articolo 16 – Disposizioni finali**

1. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
  - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura della fase di ricezione delle domande;
  - il responsabile del procedimento è il dott. Raimondo Mandis.
2. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: [protocollo@cert.sardegnaricerche.it](mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it). Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti le risposte ai quesiti, in forma anonima, sono pubblicate nelle FAQ relative al bando nella pagina dedicata del sito [www.sardegnaricerche.it](http://www.sardegnaricerche.it) e direttamente all'interessato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni di attuazione si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
4. Le presenti Disposizioni di attuazione possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione di Sardegna Ricerche.

## **Allegati**

Allegato A: guida alla domanda di accesso

Allegato B: relazione descrittiva del progetto di ricerca e sviluppo

Allegato C: vademecum per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese

Allegato D: elenco attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2007)

Allegato E: piano di lavoro (servizi e consulenze)

Allegato F: lettera di intenti per la costituzione dell'A.T.I.

Allegato G: dichiarazione requisiti di MPMI

Allegato H: conti economici e patrimoniali previsionali

Allegato I: dichiarazione comprovante la disponibilità di risorse finanziarie o riportante il calcolo degli indicatori economici e finanziari richiesti

Allegato L: Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)